

AZIENDA CALABRIA LAVORO Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39 del 4 aprile 2019

OGGETTO: sentenza n. 882/2018. Liquidazioni spese legali.



IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 7 marzo 2018, con cui il dott. Giovanni Forciniti è stato nominato Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 49, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 113 del 28 dicembre 2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019;

PREMESSO che è stata notificata in Azienda la sentenza con formula esecutiva n. 882/2018 del 19/12/2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 24/12/2018 con prot. n. 5866, emessa all'esito della causa civile in grado di appello iscritta al n. 777/2007 RG tra Azienda Calabria Lavoro e Russo Carmelina, in proprio e n.q. di procuratrice di Calveri Olga, nonché del Sig. Calveri Vincenzo, tutti nella qualità di eredi del dott. Desio Calveri, con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, condanna Azienda Calabria Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di Russo Carmelina della spese del presente grado di giudizio, pari a € 2.000,00, per compensi, oltre rimborso spese, oneri ed accessori di legge;

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione delle predette spese legali in favore dell'avv. Silvio Dattola;

VISTA la fattura trasmessa dal legale avv. Silvio Dattola n. 1 del 14 marzo 2019 per l'importo complessivo di € 2.394,00;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della citata sentenza di condanna e, per l'effetto, liquidare la complessiva somma di € 2.394,00, al lordo di tutti gli oneri, in favore dell'avv. Silvio Dattola;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2019, giusta impegno n. 459/2018;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di prendere atto della sentenza n. 882/2018 del 19/12/2018, emessa all'esito della causa civile in grado di appello iscritta al n. 777/2007 RG, meglio specificata in premessa, con la quale l'Azienda è stata condannata alla rifusione delle spese e competenze del grado di giudizio in favore di Russo Carmelina in proprio e n.q. di procuratrice di Calveri Olga, nonché del Sig. Calveri Vincenzo, tutti nella qualità di eredi del dott. Desio Calveri;
- di liquidare, conseguentemente, in favore dell'avv. Silvio Dattola, legale degli eredi Calveri, la somma complessiva di € 2.394,00, al lordo di tutti gli oneri, in esecuzione della citata sentenza n. 882/2018;
- di dare atto che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse in perenzione presenti sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2019, giusta impegno n. 459/2018:
- di autorizzare la Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro;
- di disporre la trasmissione del presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Direttore Generale dott. Giovanni Forçiniti